

SETTORE IVA

DIFFERITA AL 31.5.2019 L'ADESIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

RIFERIMENTI

- **Art. 1, D.Lgs. n. 127/2015**
- **Provvedimenti Agenzia Entrate 30.4.2018, 21.12.2018 e 29.4.2019**

IN SINTESI

Come noto, a seguito delle criticità evidenziate dal Garante della Privacy, l'Agenzia delle Entrate ha modificato le "Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche ..." prevedendo, in particolare, la necessità di aderire ad uno specifico servizio per la consultazione e l'acquisizione dei dati "completi" delle fatture transitate per il Sdl.

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha differito dal 3.5 al 31.5.2019 il termine a decorrere dal quale sarà possibile aderire al predetto servizio. Contestualmente è slittato dal 2.7 al 2.9.2019 il termine ultimo per l'adesione allo stesso, al fine di includere tra le fatture "complete" consultabili anche quelle temporaneamente memorizzate nel periodo transitorio.

Come noto, una delle criticità riguardanti la fatturazione elettronica tramite Sdl sollevate dal Garante della Privacy, riguarda(va) il fatto che l'Agenzia, dopo aver recapitato la fattura tramite Sdl, provvede ad **archiviare non soltanto i dati necessari per assolvere gli obblighi fiscali ma l'intera fattura** (in formato xml) nella quale sono contenuti, anche dettagliatamente, i beni / servizi ceduti / prestati dai quali è possibile desumere anche le "abitudini di consumo" nonché "dati particolari e giudiziari", in assenza di specifiche misure di garanzia volte ad assicurare il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione e riservatezza di cui all'art. 5, par. 1, lett. b), c) e f), GDPR e in assenza di un'adeguata informazione di raccolta di tali dati agli interessati.

Al fine di superare detta criticità, l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 21.12.2018 ha modificato il Provvedimento 30.4.2018 disponendo che:

- **per poter visionare / acquisire il file xml "completo" delle fatture emesse / ricevute** dall'area riservata del proprio sito Internet è necessaria l'espressa **"Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"**, per la quale l'Agenzia attiverà un'apposita funzionalità nella citata area riservata;
- in caso di **mancata adesione al servizio di consultazione / acquisizione** delle fatture elettroniche **da parte di almeno una delle parti** (né il cedente / prestatore né l'acquirente / committente hanno richiesto l'attivazione del servizio), dopo aver recapitato la fattura al destinatario, **l'Agenzia cancellerà il file xml della fattura elettronica, memorizzando esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti** (non vengono memorizzati natura, qualità e quantità dei beni / servizi oggetto dell'operazione);
- per gli acquirenti / committenti **consumatori finali "privati" persone fisiche**, la **mancata adesione** al citato servizio comporterà **l'indisponibilità di tutti i dati relativi alle fatture elettroniche ricevute**. Il "privato" persona fisica, quindi, non avrà la possibilità di visionare neppure i dati "parziali" delle fatture ricevute;
- **"al fine di ... consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse / ricevute"**, fintanto che non sarà resa disponibile la predetta funzione e nel periodo in cui è possibile aderire al servizio stesso, l'Agenzia **memorizza temporaneamente i file xml "completi"** delle fatture elettroniche e li **rende disponibili in consultazione, previa richiesta**, ai soggetti interessati (cedente / prestatore, acquirente / committente e intermediario abilitato delegato).

In merito si rammenta altresì che, nel "periodo transitorio":

- **la memorizzazione temporanea del file fattura completo e la relativa consultazione** è prevista **anche** per le fatture d'acquisto transitate dal Sdl degli **enti non commerciali e dei condomini** (Informativa SEAC 24.4.2019, n. 126);
- gli **acquirenti / committenti** consumatori finali **"privati" persone fisiche non hanno la possibilità di visualizzare** le proprie fatture elettroniche ricevute. Per tali soggetti è previsto che, **"su richiesta, al termine del periodo transitorio saranno rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute"**.

I NUOVI TERMINI DI MESSA A DISPOSIZIONE E ADESIONE AL SERVIZIO


Con il recente Provvedimento 29.4.2019 l'Agenzia delle Entrate ha **rivisto i termini** entro i quali:

- **sarà resa disponibile**, sul proprio sito Internet **l'apposita funzione** tramite la quale aderire al servizio di consultazione e acquisizione dei file fattura "completi";
- il **contribuente**, direttamente o tramite un intermediario abilitato appositamente delegato, **potrà aderire** al citato servizio, con l'inclusione del file completo anche delle fatture memorizzate nel periodo transitorio.

In particolare è disposto che:

- **l'apposita funzione** sarà **attivata dal 31.5.2019** (anziché dal 3.5.2019);
- **l'adesione al servizio** sarà possibile **fino al 2.9.2019** (anziché fino al 2.7.2019).

Se entro tale data nessuna parte procede con l'adesione al servizio in esame, i file xml "completi" memorizzati nel "periodo transitorio" saranno cancellati e l'Agenzia procederà a memorizzare soltanto i relativi dati fiscalmente rilevanti (senza natura, qualità e quantità dei beni / servizi oggetto dell'operazione).



(*) L'adesione al servizio successivamente a tale data comporta che la consultazione / acquisizione del file fattura xml "completo" riguarda soltanto le fatture transitate per il Sdl successivamente alla data di adesione al servizio.

NB Il Provvedimento 30.4.2018 dispone che l'adesione al servizio può essere effettuata **direttamente dal contribuente** ovvero attraverso **gli intermediari abilitati "appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"**.

In merito alla **delega** che deve possedere l'intermediario abilitato **per poter procedere all'adesione al servizio di consultazione / acquisizione** delle fatture del delegante, l'Agenzia delle Entrate il 18.4.2019 ha pubblicato la FAQ n. 61 di seguito riportata.

Ho **acquisito prima del 21.12.2018** un modulo contenente il conferimento della delega al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici". Posso utilizzare tale delega per effettuare l'adesione al servizio di consultazione per conto del mio cliente?

A seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal mese di maggio 2019 la consultazione e il download delle fatture elettroniche all'interno del portale Fatture e Corrispettivi sarà possibile solo se l'utente – o un suo intermediario specificatamente delegato – aderirà a un nuovo servizio di "consultazione".

Questa novità è stata introdotta con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21.12.2018 che, oltre a modificare il provvedimento del 30.4.2018, ha modificato anche il provvedimento del 5.11.2018 e il relativo modello di conferimento delle deleghe ai servizi del portale "Fatture e Corrispettivi".

Conseguentemente, le **deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21.12.2018 non consentiranno** agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21.12.2018 – **acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.**

